

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

————— **VIII LEGISLATURA** —————

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**parlamentari**

—————

**246° RESOCONTO**

**SEDUTE DI VENERDÌ 20 MARZO 1981**

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti e Giunte

7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	Pag. 3
---------------------------------------	--------

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 20 MARZO 1981

*Presidenza del Presidente*

FAEDO

*Interviene il ministro della pubblica istruzione Bodrato.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE CONSULTIVA****« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983 »**

— Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1981 (Tab. 7)

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione) (Seguito dell'esame preliminare e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Schiano. Dopo aver ricordato che accanto a quanto appare nella tabella 7, occorre tener presente — per avere un quadro completo della spesa dello Stato nel campo della istruzione — sia le voci previste nel fondo globale per i provvedimenti in corso di approvazione di cui all'elenco n. 6 della tabella 2, nonché quelle di cui all'articolo 31 ed alla tabella B del disegno di legge finanziaria su cui la Commissione si è già soffermata nella seduta dell'11 marzo scorso; sia il complesso di interventi pertinenti all'istruzione pubblica che esulano dalla sfera di competenza del Ministero della pubblica istruzione, il relatore alla Commissione si sofferma sul rapporto tra la spesa per la pubblica istruzione compresa nella tabella 7 e la spesa totale risultante dal bilancio dello Stato (il 9,12 per cento nel 1981) sottolineando come l'anno 1980 abbia segnato una inversione di tendenza, da decrescente a crescente. Egli quindi dà conto delle variazioni in aumento della spesa del Ministero nel-

l'ultimo quinquennio, osservando che dell'aumento percentuale che si ha nel 1981 rispetto al 1980 (il 32,3 per cento), ben il 97 per cento è assorbito da spese per il personale.

Espone poi la ripartizione della spesa complessiva e quella del personale rispetto alle tabelle organiche (che per talune categorie non sussistono ancora) ed alla situazione di fatto anche in relazione al rapporto tra il personale amministrativo o comunque non docente, e il personale docente e (un non docente ogni 4,2 docenti).

Da questi dati e da considerazioni in ordine ai problemi dell'aggiornamento e del costo delle supplenze, il relatore prende spunto — anche in relazione al decremento demografico e alle conseguenti variazioni della leva scolastica — per invitare la Commissione a valutare la funzione normalizzatrice o inflattiva che, rispetto alla situazione attuale, del personale docente potrebbe venire ad assumere il disegno di legge n. 1112, all'esame in questi giorni della Commissione e passa quindi a sottolineare i problemi più rilevanti a cui si dovrà dare soluzione (accenna, tra l'altro al rapporto ottimale tra non docenti-docenti-alunni; alle conseguenze della liberalizzazione dei piani di studio sulla preparazione di base dei docenti; al valore del concorso quale mezzo di reclutamento in questa situazione; alle iniziative da assumere per l'aggiornamento del personale e il contenimento del fenomeno delle supplenze) concludendo questa parte della sua relazione con un riferimento alle considerazioni svolte dalla Corte dei conti (in sede di relazione sul rendiconto per il 1979) circa l'esigenza di aggiornamento e perfezionamento degli insegnanti al fine di un recupero di efficienza.

Passa quindi a trattare in particolare delle spese previste per il funzionamento didattico-amministrativo, per l'espansione scolastica, per gli organi collegiali (a proposito di tale argomento osserva che ritiene di dover

riaffermare il principio che non è lecito ed è spesso controproducente, non osservare — o invitare il Ministro a non osservarle — le leggi in vigore in attesa di altre diverse ed auspicabilmente migliori), per gli alunni minorati fisici o psichici, svolgendo poi talune osservazioni in relazione alle singole rubriche di bilancio. Si sofferma in particolare sui problemi relativi al funzionamento del Ministero e dei provveditorati agli studi; sugli stanziamenti per i programmi di radio-televisione scolastica; sulla scuola materna (affermando esservi uno squilibrio tra gli stanziamenti per contributi alla scuola materna non statale ed il costo di quella statale); sugli istituti di educazione, in ordine ai quali esprime perplessità circa un ventilato trasferimento di competenza alle autonomie locali.

Passando infine a trattare dei problemi relativi all'istruzione universitaria, il relatore Schiano fa riferimento in primo luogo alle comunicazioni rese dal ministro Bodrato il 12 marzo scorso sullo stato di attuazione della recente normativa in materia, nonché ai profili relativi a tale settore della relazione svolta dal senatore Bompiani, in sede di esame delle previsioni di spesa afferenti la ricerca scientifica, mercoledì 18 marzo; dà quindi conto dei nuovi capitoli di bilancio istituiti per effetto della legge n. 28 del 1980 per stipendi ai ricercatori, contratti con studiosi ed esperti, borse di studio per dottorato, perfezionamento e specializzazione (cui si riferisce anche l'articolo 31 del disegno di legge finanziaria), per contratti con lettori di madre lingua straniera nonché per la costituzione di consorzi tra Università italiane e straniere. Incrementi significativi presentano anche — egli dice — i capitoli relativi alle borse di studio di addestramento didattico scientifico, all'attività sportiva universitaria, nonché alle spese per la ricerca scientifica. Il relatore alla Commissione conclude la propria relazione proponendo di esprimere parere favorevole sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Sulla relazione del senatore Schiano, anche in riferimento alle comunicazioni rese dal Ministro sullo stato di attuazione dei provvedimenti sulla docenza universitaria,

interviene il senatore Salvucci. Si sofferma in particolare sulla pressante esigenza di accelerare al massimo i tempi del bando dei concorsi liberi a ricercatore universitario, nei confronti di quelli relativi al dottorato di ricerca. Mette in rilievo l'impoverimento di giovani leve sofferto nell'ultimo decennio dalle Università e il vuoto generazionale di ricercatori che si viene a determinare. E una responsabilità oggettiva che coinvolge tutti — egli dice — alla quale occorre, ed è possibile, porre parziale riparo con il bando dei predetti concorsi liberi anche per evitare che i giovani oggi presenti, e già da anni, nelle Università accorrono a ricoprire i posti di dottorato di ricerca, bloccando tra l'altro alla nuova generazione l'accesso alla ricerca universitaria.

Il seguito dell'esame preliminare del bilancio è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**« Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (1182), d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Teodori ed altri, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del disegno di legge, sospesa il 4 marzo.

La senatrice Ruhl Bonazzola ricorda che il Gruppo comunista ha già espresso parere favorevole sul disegno di legge nella precedente seduta.

Il senatore Spitella esprime preoccupazioni circa l'abolizione del giuramento per una sola quota del personale dello Stato (gli insegnanti) mentre non è maturato alcun indirizzo di carattere generale sul superamento di tale genere di impegno: vi sono solo proposte di modifiche a particolari formule di giuramento. Sorge la preoccupazione che tale abolizione possa essere interpretata come uno scioglimento dagli impegni che lo stato giuridico degli insegnanti (e richiama l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417)

comporta. Ritiene quindi necessario trovare una formula che in qualche modo garantisca il mantenimento degli impegni sopra ricordati con un emendamento aggiuntivo al disegno di legge, che preveda la sottoscrizione di una dichiarazione vincolante al rispetto del predetto articolo 1, nel momento in cui il docente inizia la propria funzione.

Il presidente Faedo ad evitare modifiche del testo prospetta l'opportunità di formulare un ordine del giorno che impegni il Governo a farsi carico dei problemi sollevati dal senatore Spitella.

Il senatore Papalia osserva che l'abolizione dell'obbligo del giuramento non può in alcun modo essere interpretato come una abolizione della vigenza — o un affievolimento di essa — dell'articolo 1 dello stato giuridico del personale.

Secondo il senatore Saporito, negli ultimi tempi, si è assistito ad un progresivo ridursi delle forme di impegno solenne quali il giuramento (soppresso ultimamente dal Senato per i Consiglieri regionali), in considerazione di una maggiore definizione dei vincoli sostanziali. Si rende per altro conto delle preoccupazioni del senatore Spitella, specie nei riguardi degli obblighi del docente verso gli utenti del servizio — alunni e loro famiglie —. La proposta del Presidente di approvare senza modifiche il disegno di legge (che riprende sostanzialmente la norma contenuta nell'articolo 48 del disegno di legge governativo n. 1112) ed accompagnarlo con un ordine del giorno, lo trova, infine, favorevole, al fine di ribadire l'esigenza di tutela dei giovani.

Il senatore Buzzi, rifacendosi alle ragioni che hanno suggerito nella seduta del 4 marzo il rinvio del provvedimento, osserva che ci si trova di fronte ad una norma di interpretazione autentica circa l'applicabilità dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato agli insegnanti, che nel decreto n. 417 hanno avuto il riconoscimento di un peculiare stato giuridico per la loro particolare funzione: l'atipicità della funzione e del rapporto di lavoro, si è affermata solo allora e non era definita al momento del testo unico; in tale prospettiva, diverso e particolare significato ha

l'abolizione del giuramento per una categoria atipica che non svolge — come ricordava il relatore — una attività i cui contenuti sono direttamente riferibili alla volontà dello Stato.

Condivide l'esigenza di una particolare garanzia sostanziale, più che formale, nei confronti degli alunni in ordine ai fini educativi che l'ordinamento affida a quel tipo di scuola: in questo senso ritiene che sia carente il decreto n. 417, e all'integrazione di tali profili ritiene opportuno provvedere; non avrebbe senso nè effettività, senza di ciò, il tipo di impegno formale — indicato dal senatore Spitella — la cui proposta peraltro ha un significato politico cui non può che aderire. Il problema esige una riflessione estesa a tutto lo stato giuridico degli insegnanti e non può farsi in sede di esame di una norma interpretativa qual è quella in discussione. Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'atto di approvare il disegno di legge n. 1182 concernente « interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 », nel quale viene recepito il contenuto del terzo comma dell'articolo 48 del disegno di legge n. 1112 proposto dal Governo in data 11 settembre 1980 e già all'esame della stessa Commissione;

considerato il carattere proprio dello *status* dei docenti e dei dirigenti della scuola pubblica statale e le disposizioni legislative che lo regolano;

premesso che l'approvazione del disegno di legge in esame non introduce alcuna innovazione dell'ordinamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,

impegna il Governo:

a predisporre con tempestività la normativa più idonea al fine di garantire, anche mediante opportune revisioni o integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, che i comportamenti professionali dei

docenti siano conformi a una corretta interpretazione dell'articolo 1 del decreto sopra citato, secondo il quale l'esercizio della libertà di insegnamento è riconosciuto a docenti e dirigenti « nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato » e deve attuarsi « nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni ».

(0/1182/1/7)

BUZZI

La senatrice Ruhl Bonazzola prende atto che il Gruppo della democrazia cristiana pare pervenuto ad un orientamento favorevole all'approvazione del disegno di legge, accompagnandolo con l'ordine del giorno del senatore Buzzi. Il Gruppo comunista si rende conto che la questione nell'ordine del giorno richiamata resta aperta anche se — a suo avviso — non vi possono essere dubbi che l'approvazione della legge non attenti in alcun modo al valore dell'articolo 1. Un ripensamento ulteriore nel senso accennato dal senatore Buzzi è condiviso dall'oratore, eventualmente, nell'ambito di proposte di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 già all'esame del Parlamento.

Non si nasconde nè i problemi relativi al rapporto esistente tra gli insegnanti e il resto del personale dello Stato nè la delicatezza dei profili relativi alla libertà di insegnamento, tema nel quale non entra in questa sede, ma che necessita di approfondimento e di un ampio e costruttivo dibattito. Per tali ragioni, non ritenendo maturo impegnare oggi il Governo su tali temi, il Gruppo comunista si asterrà sull'ordine del giorno del senatore Buzzi.

A conclusione del dibattito replica il relatore Mezzapesa: rileva come tale dibattito e l'approfondimento in esso condotto di importanti e delicati temi facciano onore alla Commissione. Si rifà quindi all'accenno del senatore Buzzi sulla specificità della funzione dei docenti di ogni ordine e grado, che già dal decreto n. 417 poteva far ritenere che fosse da superare la formalità del giuramento.

Il pericolo di una errata interpretazione, che potrebbe nascere ora, della volontà del Parlamento nell'approvare la norma in discussione (che — a suo avviso — con dubbia opportunità è stata anticipata rispetto al contesto del disegno di legge n. 1112, in cui era stata inserita dal Governo) fa sorgere l'esigenza di una garanzia, o nella forma prospettata dal senatore Spitella, o in quella prospettata dal senatore Buzzi; rileva per altro che vale più una garanzia sostanziale che non l'introdurre nuove formule di impegno formale.

Seguono precisazioni dei senatori Spitella e Buzzi in ordine rispettivamente all'emendamento e all'ordine del giorno precedentemente illustrati.

Ha quindi la parola il Ministro della pubblica istruzione. Dopo aver sottolineato il valore dell'approfondimento dedicato dalla Commissione ad un tema di tanto rilievo, afferma — concordando con quanto detto dal relatore e dal senatore Buzzi — che si è in presenza di una norma interpretativa che in nessun modo può essere considerata quale un affievolimento degli obblighi che lo stato giuridico del personale insegnante prevede. Dichiaro quindi di accogliere l'ordine del giorno del senatore Buzzi, rilevando che sede opportuna per valutare la normativa più idonea a garantire la correttezza dei comportamenti professionali dei docenti potrà essere quella dell'esame del disegno di legge recante delega al Governo per la modifica e l'emanazione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico (atto Camera n. 737-bis). Invita infine il senatore Spitella a non insistere sull'emendamento da lui presentato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Dopo dichiarazioni di astensione dal voto dei senatori Schiano e Spitella (che dichiara di ritirare l'emendamento da lui proposto) è posto in votazione e approvato l'ordine del giorno proposto dal senatore Buzzi ed accolto dal Governo; infine è approvato il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo della Camera.

*IN SEDE REFERENTE*

**« Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » (1112)**

**Petizione n. 80**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge rinviato nella seduta dell'11 marzo.

Dopo che il relatore Saporito ha sottolineato l'esigenza di procedere rapidamente al fine di consentire al Senato di approvare il disegno di legge prima di Pasqua, la Commissione passa all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, il relatore alla Commissione illustra gli emendamenti elaborati in sede ristretta: al primo comma, si prevede la valutazione dei titoli artistico-professionali per gli insegnanti aventi tale natura; al settimo comma, si propone che venga sentita la commissione sindacale prevista da un successivo articolo (da inserire dopo l'articolo 5 del disegno di legge) per la determinazione dei posti da mettere a concorso; si integra l'ottavo comma, con una più precisa formulazione in ordine a concorsi interregionali.

Il senatore Buzzi prospetta quindi l'opportunità d'introdurre, sempre al primo comma, oltre alla valutazione dei titoli di studio, anche quella di titoli di cultura: segue un breve dibattito nel quale intervengono la

senatrice Ruhl Bonazzola, il presidente Faedo, il relatore e il senatore Salvucci; al termine di esso il senatore Buzzi modifica l'emendamento nel senso di fare riferimento ad eventuali titoli accademici scientifici e professionali.

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti illustrati dal relatore, nonché quello del senatore Buzzi nella formulazione soprariportata, ed infine l'articolo 1 così emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Faedo prospetta l'opportunità che la Commissione si riunisca martedì, alle ore 18, per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1335, nonché per il seguito dell'esame preliminare del bilancio dello spettacolo; un'altra seduta è da prevedersi mercoledì alle ore 11,30 (non potendosi la Commissione riunire prima per la concomitanza con i lavori dell'Assemblea): sarà dedicata in primo luogo al seguito dell'esame preliminare del bilancio della pubblica istruzione, nonché all'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno. Altre sedute della Commissione potranno essere fissate nel corso della settimana al fine di consentire l'avanzamento dell'esame del disegno di legge n. 1112, nonché di quelli relativi ad istituzione di nuovi atenei statali.

Convieni la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,40.*